


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**CORTE COSTITUZIONALE**

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 29 settembre 2010, n. 15 recante "Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: calendario venatorio regionale triennale e modifiche della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni)". pag. 2

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla L.R. 23/2010 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011" pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 29.12.2010, parte I. pag. 3

CORTE COSTITUZIONALE

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 118 depositato il 30 ottobre 2010

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domiciliari in Roma dei Portoghesi,

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica

per l'impugnazione

della legge regionale della Liguria n. 15 del 29 settembre 2010, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 6 ottobre 2010, recante "Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni", nell'articolo 1, comma 1.

La legge regionale della Liguria n. 15 del 2010 si compone di due soli articoli, di cui il primo detta una modifica della legge regionale 12/2008 nel capo (I) relativo al Calendario venatorio per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, e il secondo dispone l'urgenza (con l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione) di tale misura, che investe l'orario di caccia.

In particolare l'art. 1, comma 1 è così formulato:

"Il primo capoverso della lettera G) del comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 12/2008 è sostituito dal seguente:

"G) Orario di caccia:

Il prelievo venatorio delle specie cacciabili elencate dal presente calendario è consentito da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 34 della L.R. n. 29/1994 e per la beccaccia come disposto alla lettera A.), punto 3) del presente calendario:"

A sua volta il comma 7 bis dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 stabilisce quanto segue:

"La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto".

La legge regionale è illegittima nell'articolo 1, comma 1 per i seguenti

Motivi

Violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

La disposizione in esame, modificando l'art. 1, comma 1, lettera g), legge regionale 12/2008, regola l'orario di prelievo venatorio nell'ambito del calendario triennale per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

Con l'art. 1, comma 1, della legge regionale 15/2010 si è esteso l'orario del prelievo venatorio al di là dei limiti, che costituiscono lo standard minimo di tutela della fauna selvatica, sanciti dalla legge 157/1992.

L'art. 1, comma 1, nel modificare la lettera g) dell'art. 1 della legge regionale 12/2008, ha infatti consentito la caccia dal sorgere del sole fino al tramonto "fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis dell'art. 34, legge regionale 29/1994".

In questo modo la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto, e quella da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto.

L'art. 18, comma 7, legge 157/1992 prevede che l'attività venatoria sia consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ad eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, che è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

Dal raffronto tra la normativa statale e quella regionale in epigrafe emerge che, con riferimento alla caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria, la Regione Liguria abbia, con la disposizione qui impugnata, abbassato il livello minimo di protezione della fauna selvatica stabilito dal legislatore statale.

In effetti, la legge regionale n. 15/2010 ha ammesso nel territorio ligure lo svolgimento di attività di prelievo venatorio anche oltre il tramonto, in contrasto con la regola generale sancita dall'art. 18, comma 7, legge 157/1992 (valevole anche per la caccia della selvaggina migratoria) che fissa il limite inderogabile nel momento del tramonto.

La disposizione qui impugnata integra pertanto una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione ponendosi in contrasto con la normativa statale afferente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nella parte in cui individua standard minimi e uniformi di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale.

In tal senso la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte è costante.

Si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 311/2003, dove si afferma *“la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna”* (statuizione confermata da Corte Costituzionale, sentenza n. 391/2005 [proprio in relazione a una norma che prolungava oltre il tramonto l'orario di prelievo venatorio], e da Corte Costituzionale, sentenza n. 313/2006).

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità della disposizione sopra indicata della legge regionale della Liguria n. 15 del 29 settembre 2010.

Roma, 25 novembre 2010

Lorenzo D'Ascia
Avvocato dello Stato

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla L.R. 23/2010 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011” pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 29.12.2010, parte I.

Nella legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011), pubblicata nel B.U. n. 18 del 29 dicembre 2010, parte I, l'articolo 15 reca il seguente comma:

“2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.”.

